

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA

L'Istituto Nazionale di Urbanistica, di seguito denominato INU, con sede in Roma, piazza Farnese 44, c.f. 80206670582 e partita Iva 02133621009, in persona del Presidente *pro-tempore* Prof. Federico Oliva

E

L'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, di seguito denominato ICCD, con sede legale in Roma, via di San Michele 18, c.f. 80212550588 in persona del Direttore *pro tempore* e legale rappresentante Arch. Laura Moro, domiciliata per la carica presso la stessa sede.

PREMESSO CHE

- L'INU, in ottemperanza al proprio Statuto l'INU, Ente di diritto pubblico di alta cultura e coordinamento tecnico giuridicamente riconosciuto con DPR 21.11.1949, n. 1114 nonché Associazione di protezione ambientale riconosciuta con DM 3.7.1997, n. 162, presta consulenza e collabora con le Pubbliche amministrazioni centrali e periferiche nello studio e nella soluzione di problemi di gestione urbanistica ed edilizia e più in generale di pianificazione territoriale;
- L'INU pubblica dal 2003 un Rapporto dal territorio biennale sulle trasformazioni osservate nel territorio italiano;
- L'ICCD ha quale scopo istituzionale quello della catalogazione e documentazione del patrimonio culturale;
- L'ICCD intende promuovere programmi di studio e di ricerca nel settore della storia, della conoscenza e della documentazione del Paesaggio italiano.

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il presente protocollo ha lo scopo di sviluppare una collaborazione tra ICCD e INU tesa a costruire una condivisione di dati ed esperienze che promuova la crescita e l'arricchimento di entrambi.

Tale collaborazione intende riportare gli eventi catastrofici che affliggono il territorio italiano alla loro naturale "normalità" costruendo, attraverso la memoria, gli strumenti necessari per la prevenzione delle catastrofi naturali.

L'intenzione è di definire modalità di analisi e memoria delle catastrofi attraverso la rilettura critica di mappe, strumenti urbanistici, storia della legislazione urbanistica e della fotografia.

Tale attività di cooperazione si esprimerà attraverso la promozione e l'organizzazione delle seguenti attività:

1. Studio di alcune realtà significative attraverso le testimonianze, le variazioni registrate dalla terra in seguito a fenomeni straordinari, l'osservazione dei paesaggi odierni ed il confronto con quelli passati, la memoria storica fatta di archivi, mappe, fotografie;
2. Realizzazione di seminari e convegni sui temi della memoria degli eventi naturali e della prevenzione delle catastrofi;
3. Promozione di mostre temporanee ed altri eventi scientifici e di divulgazione;
4. Presentazione e diffusione dei risultati delle iniziative prodotte.

Handwritten signature

Handwritten initials

ART. 2

I responsabili per la ricerca saranno, per l'INU dal Prof. Federico Oliva e dal Direttore Arch. Laura Moro per l'ICCD.

ART. 3

Le modalità di lavoro, il calendario e le agende degli incontri sono definiti di concerto tra le Parti, pur prevedendo, nella garantita autonomia di ogni singolo partecipante, la presentazione di risultati parziali della ricerca da effettuarsi presso le rispettive sedi specifiche.

ART. 4

Il presente protocollo di intesa ha la durata di due anni dalla data di stipula.

Esso può essere prorogato o modificato di comune intesa scritta tra le Parti.

Può inoltre essere revocato prima della scadenza per mutuo consenso delle Parti o su richiesta motivata di una di esse espressa con apposito atto, comunicata all'altra Parte, fermo restando gli impegni assunti per le iniziative avviate.

Il rinnovo del protocollo di intesa, per un periodo di pari durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle due Parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra Parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta.

ART. 5

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente protocollo di intesa, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente protocollo di intesa, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambi i contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART. 6

Dal presente protocollo di intesa non conseguirà per le Parti alcun onere finanziario, salvo l'imposta di bollo, di cui all'art. 9. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e disposizioni regionali.

ART. 7

L'INU e l'ICCD non potranno essere citati in sedi e/o in occasioni diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potranno mai essere citati a scopi pubblicitari.

ART. 8

Per qualsiasi controversia, non risolvibile in via amichevole in prima istanza, che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente protocollo di intesa il Foro competente è quello di Roma.

ART. 9

Il presente protocollo di intesa è soggetto all'imposta di bollo, che sarà carico delle Parti in egual misura a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 Tariffa Parte Seconda annessa al DPR 26/4/1986 n.131.

7/10/11

LM

ART. 10

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente protocollo di intesa, vengano trattati esclusivamente per le finalità del protocollo di intesa, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del protocollo di intesa.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

Roma, 23 giugno 2012

Istituto Nazionale di Urbanistica

Il presidente

Prof. Federico Oliva

Federico Oliva



Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione

Il Direttore

Arch. Laura Moro

L. Moro